

Civile Sent. Sez. L Num. 12934 Anno 2018

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE

Relatore: ARIENZO ROSA

Data pubblicazione: 24/05/2018

SENTENZA

sul ricorso 7103-2016 proposto da:

, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA , presso lo studio dell'avvocato
rappresentato e difeso
dall'avvocato , giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

2018

25

BEXB S.P.A.;

- intimata -


avverso la sentenza n. 2300/2015 della CORTE D'APPELLO
di LECCE, depositata il 27/11/2015 R.G.N. 1044/2014;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato

A large, stylized handwritten signature or scribble in black ink, consisting of several sweeping, overlapping loops.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Lecce rigettava l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva respinto l'impugnativa di licenziamento intimato al predetto con lettera del I.1.2010 per giustificato motivo oggettivo, individuato dalla società s.p.a. nella crisi economica e nella conseguente soppressione della posizione lavorativa di addetto all'area commerciale della Puglia.

2. La doglianza del lavoratore secondo cui l'azienda non gli aveva consentito di usufruire della proroga della Cassa Integrazione Guadagni con conseguente beneficio connesso agli ammortizzatori sociali in deroga, come avvenuto per altri dipendenti, era disattesa dalla Corte territoriale sul rilievo che l'appellante aveva a suo tempo manifestato il proprio disinteresse per la proposta di proroga della CIG proveniente dalla società, essendo lo stesso ben consapevole del fatto che non vi erano effettive possibilità di rientro al lavoro.

3. Veniva, in particolare, evidenziato dal giudice del gravame che la manifestazione di volontà in ordine alla proposta di proroga della CIG assumeva la portata di un atto di disposizione del rapporto che non ricadeva nella previsione dell'art. 2113 c.c., dovendo considerarsi rinunce impugnabili ai sensi dell'indicato articolo quelle afferenti a diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo, laddove non atteneva a diritti indisponibili la scelta del lavoratore di non aderire alla proroga di CIG e di andare incontro alla reimmissione sul mercato del lavoro conseguente a quella stessa crisi che alla CIG aveva condotto.

4. Inoltre, quand'anche fosse stata ritenuta applicabile la disposizione di cui all'art. 2113 c.c e tempestiva l'impugnazione della rinuncia, implicitamente contenuta nel ricorso ex art. 700 cpc, la

manifestazione di volontà dell' era ritenuta esente da alcun vizio del consenso, così come la risoluzione del rapporto conseguita alla indisponibilità alla CIG era valutata come legittima, emergendo la insussistenza delle condizioni economiche aziendali necessarie per la conservazione del posto dal fatto che la nel mese di giugno 2009, per la consistente perdita di clientela, aveva avuto accesso alla CIG per 5 dipendenti e nessuna utile indicazione avendo fornito l'appellante sulle effettive possibilità di repacehage.

5. Di tale decisione domanda la cassazione , affidando l'impugnazione ad unico motivo - illustrato nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. - cui non ha opposto difese la società, rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si denuncia violazione degli artt. 2113 e 1427 e ss. c.c., nonché erronea interpretazione della normativa speciale in materia di Cassa integrazione guadagni ed in particolare della l. 164 del 20.5.1975, sostituita dal d. lgs. 148/2015, nonché dell'art. 19 D.L. 29.11.2008, conv. dalla l. 33/2009, nullità della sentenza per violazione dei principi di cui all'art. 115 e ss. c.p.c. e dell'art. 1427 c. c. nell'ambito del procedimento di valutazione delle prove, ritenendosi che la soluzione interpretativa fornita dalla Corte territoriale strida con il consolidato orientamento di legittimità in virtù del quale, tra i diritti indisponibili, debbono ricomprendersi quelli di natura retributiva anche accessoria, purchè non si tratti di emolumenti derivanti da una pattuizione individuale del lavoratore. Si sostiene che, vertendosi nel campo dei diritti indisponibili, la presunta rinuncia alla CIG contenuta nella comunicazione via e-mail non poteva assumere alcun valore giuridico ed efficacia legale, perché non formalizzata nelle sedi conciliative *ex lege* previste e tempestivamente impugnata dal

ricorrente. Peraltro, si assume che il tenore letterale della dichiarazione resa in detta comunicazione smentisca l'assunto della Corte territoriale e confermi che il ricorrente non era contrario, bensì propenso a poter continuare a fruire degli ammortizzatori sociali, tra i quali rientrava la procedura di mobilità con indennizzo *ex lege* 223/91, senza considerare che il CCNL di riferimento prevedeva che il recesso dovesse essere comunicato per iscritto con racc. a. r..

2. Si ritiene, pertanto, che la Corte territoriale abbia errato laddove ha ritenuto di conferire valore ed efficacia legale ad una presunta dichiarazione di rinuncia avente ad oggetto un diritto indisponibile, quale quello alla retribuzione maturata nelle more della sospensione dell'attività produttiva, esternata al di fuori delle sedi conciliative previste dall'art. 2113 c.c. e suscettibile come tale di annullamento giudiziale.

3. La sentenza è fondata su una doppia *ratio decidendi*, posto che nella stessa, anche con riferimento all'ipotesi, non condivisa, che si assumesse come applicabile la norma di cui all'art. 2113 c.c., si era evidenziato come la risoluzione del rapporto conseguita alla indisponibilità alla C.I.G. non era illegittima, essendo stata desunta l'insussistenza delle condizioni economiche aziendali necessarie per la conservazione del posto di lavoro dell'appellante dal fatto che la Bexb spa, nel mese di giugno 2009, in ragione di una consistente perdita di clientela, aveva avuto accesso alla C.I.G. per cinque dipendenti aventi la stessa qualifica dell'Albanese ed essendo stato, altresì, rilevato che nessuna indicazione quest'ultimo aveva fornito sulle possibilità di *repechage* all'epoca del licenziamento. Quindi, in mancanza di impugnazione di tale ulteriore *ratio decidendi*, e non dolendosi nella presente sede il ricorrente neppure della violazione della regola di ripartizione dell'onere probatorio in tema di *repechage*, deve pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Al riguardo deve, invero, richiamarsi quanto in più pronunzie affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, enunciando il principio secondo il quale, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (cfr., in tal senso, Cass. sez. lav., 18.5.2006 n. 11660; Cass. 8.8.2005 n. 16602; Cass. 8.2.2006 n. 2811; Cass. 22.2.2006 n. 3881; Cass. 20.4.2006 n. 9233; Cass. 8.5.2007 n. 10374; Cass. sez. I 14.6.2007 n. 13906, conf. a Cass., sez. un. 16602/2005).

5. Tale rilievo, assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, rende ultroneo sia il richiamo a Cass. 18.3.2014 n. 6265 ed a Cass. 19.10.2009 n. 22105 secondo cui "le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro, anche se convenute in una conciliazione raggiunta in sede sindacale, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2113 cod. civ., con conseguente irrilevanza degli eventuali vizi formali del relativo procedimento, attesa la non impugnabilità della risoluzione consensuale del rapporto

ex art. 2113 cod. civ.”, sia la considerazione che la censura fondata sulla erronea interpretazione del contenuto della comunicazione del lavoratore in ogni caso avrebbe presupposto - secondo la regola consolidata enunciata da questa Corte - che venissero denunciati, in maniera specifica, i canoni ermeneutici nella cui violazione il giudice di merito fosse incorso, o eventuali vizi logici e di motivazione che costituiscono, come è noto, l'ambito nel quale possono essere denunciati in sede di legittimità gli errori di interpretazione di un atto (bilaterale o unilaterale), laddove il ricorrente si è limitato a contrapporre a tale interpretazione la propria, ritenendola più coerente al contesto ed alle vicende in cui la controversia si iscrive.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

7. L'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio determina l'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (cfr. Cass. 2.9.2014 n. 18253, Cass. 22.3.2017 n. 7368).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, in euro 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della non sussistenza, allo stato, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo

unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

Così deciso in Roma il 10.1.2018

Il Consigliere estensore

Dott. Rosa Arienzo

